DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1994

relativa alla proposta del Regno Unito di accordare un aiuto a Carpets International (UK) plc (ex Abingdon Carpets plc), Gwent

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/1071/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver comunicato alle parti interessate, conformemente agli articoli summenzionati, l'invito a presentare le loro osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 23 settembre 1993 le autorità del Regno Unito hanno notificato a posteriori alla Commissione, in conformità all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e alla disciplina comunitaria degli aiuti al settore delle fibre sintetiche [1] la proposta di concedere un aiuto ad Abingdon Carpets plc a favore di un programma di investimenti già completato del costo approssimativo di 4 900 000 UKL (6,39 Mio di ECU) per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di filo polipropilenico continuo testurizzato (di seguito PP-BCF) sul sito dell'impresa a Crumlin, Gwent. Il filo è lavorato dall'impresa per produrre tappeti. L'impresa è stata acquistata da Shaw Industries Inc nel settembre 1993 e il 1° gennaio 1994 l'attività insieme a quella di Kosset Carpets Ltd è stata ceduta a Carpets International (UK) plc (di seguito CIP), una nuova controllata al 100 % di Shaw Industries Inc.

L'aiuto proposto sarebbe stato accordato sotto forma di contributo di 750 000 UKL (0,98 Mio di ECU) nell'ambito del regime «Regional Development Grant» (di seguito RDG) approvato dalla Commissione nel 1984.

Va osservato che l'impresa ha chiesto l'aiuto in data 29 marzo 1988 e che in base al regime RDG, i richiedenti potevano intraprendere gli investimenti per i quali avevano chiesto l'aiuto prima di ricevere l'approvazione delle autorità britanniche. La proposta era stata oggetto di uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità britanniche nel settembre 1990 e fra la Commissione e la società interessata nel dicembre 1991 ma, come precedentemente osservato, le autorità britanniche hanno notificato ufficialmente la proposta soltanto il 23 settembre 1993.

Il 14 dicembre 1993 la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti dell'aiuto.

Nel prendere tale decisione la Commissione ha considerato che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità britanniche, l'aiuto proposto avrebbe falsato la concorrenza ed inciso sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune perché avrebbe determinato un aumento della capacità produttiva del beneficiario dell'aiuto e non era quindi conforme alla disciplina secondo la quale l'aiuto poteva essere autorizzato soltanto se avesse comportato una riduzione significativa delle capacità produttive dell'impresa beneficiaria. Di conseguenza, l'aiuto proposto risultava incompatibile con il mercato comune.

Con lettera del 27 gennaio 1994 la Commissione ha informato il Regno Unito della sua decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dell'aiuto proposto a favore di CIP. Gli altri Stati membri e le parti interessate sono stati informati mediante pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2].

II

Con lettera del 7 marzo 1994 il Regno Unito ha presentato le sue osservazioni nell'ambito del procedimento.

Le autorità britanniche hanno sostenuto che la Commissione doveva valutare l'aiuto proposto sulla base della disciplina ma nella versione in vigore all'epoca della realizzazione dell'investimento, cioè quella del 1987-1989 [3], dato che l'investimento era stato effettuato nel

[1] GU n. C 346 del 30. 12. 1992, pag. 2 e GU n. C 224 del 12. 8. 1994, pag. 4.

[2] GU n. C 79 del 16. 3. 1994, pag. 8.

[3] GU n. C 183 dell'11. 7. 1987, pag. 4.

1988, e non nella versione attuale entrata in vigore il 1° gennaio 1993. A sostegno di questa tesi le autorità britanniche si sono richiamate alla decisione della Commissione che autorizza una proposta d'aiuto a favore di Crimpfil plc.

Inoltre le autorità britanniche hanno sostenuto che sarebbe stato tecnicamente molto difficile e antieconomico adattare l'impianto in questione per produrre altre fibre e hanno indicato quali problemi si sarebbero incontrati se si fosse cercato di produrre fibre propileniche in fiocco con gli stessi macchinari o di passare alla produzione di filo di poliestere o di nylon. Hanno inoltre affermato che l'impresa non intendeva produrre altro che filo PP-BCF dichiarandosi disposta ad impegnarsi in tal senso, e che esse stesse sarebbero state disposte a controllare.

Le autorità del Regno Unito hanno affermato che non erano disponibili dati statistici per il mercato del filo PP-BCF ma hanno dimostrato la rapida crescita sia su questo mercato che sul mercato delle fibre polipropileniche in fiocco, con previsioni di crescita della produzione di PP-BCF nell'Europa occidentale del 6 % all'anno fino al 1996.

Produzione di filo PP-BCF nell'Europa occidentale

1993-1996

(migliaia di tonnellate)

1993	1994	1995	1996
175	186	197	209

Fonte: ICI «Propathene» Business Plan, 1994.

Le autorità britanniche hanno inoltre ricordato di aver già fornito alla Commissione dati che dimostravano come nel 1989, quando l'impresa aveva iniziato a produrre filo PP-BCF in seguito all'investimento in questione, nell'Europa occidentale la domanda di filo PP-BCF per la produzione di tappeti tufted superava di 11 400 tonnellate la capacità produttiva. Le autorità britanniche hanno citato fonti da cui risulta che in Europa permarrebbe una costante sottocapacità di produzione di filo PP-BCF ed hanno osservato che recentemente erano stati effettuati ampi investimenti per la conversione degli impianti alla produzione di filo PP-BCF, in particolare in Belgio e negli altri paesi del Benelux. Hanno inoltre sostenuto che la disciplina degli aiuti, essendo principalmente destinata a risolvere i problemi di sovraccapacità, non doveva essere applicata alle proposte di aiuto a favore di comparti del settore delle fibre sintetiche la cui domanda eccedeva la capacità produttiva e veniva quindi soddisfatta con importazioni.

Investendo per produrre filo PP-BCF avente le caratteristiche richieste, CIP ha potuto progressivamente ridurre le sue importazioni di filo dagli USA, che erano state fino a quel momento la sola fonte di filo PP-BCF del tipo richiesto, non essendo disponibile presso nessun fornitore comunitario. Poiché la capacità ottenuta grazie agli investimenti in questione aveva sostituito le importazioni, l'aiuto proposto non avrebbe inciso negativamente sugli scambi intra-SEE di PP-BCF e in ogni caso le autorità del Regno Unito ritenevano che la quota di mercato di CIP non fosse sufficiente per incidere in modo significativo sugli scambi intra-SEE.

Le autorità britanniche hanno inoltre affermato che una maggiore utilizzazione di filo continuo polipropilenico nella produzione «integrata» di tappeti avrebbe presentato dei vantaggi per l'ambiente in quanto, ad esempio, mentre la colorazione di certe fibre richiedeva notevoli quantità di energia e produceva abbondanti effluenti acquosi, gli effluenti sarebbero stati evitati nella colorazione del filo continuo di polipropilene. Consentendo all'impresa di ottimizzare i colori e di sfuttare la capacità di mischia del filo con altre fibre, l'investimento aveva contribuito notevolmente allo sviluppo di un prodotto innovativo e alla R & S in Europa.

A tutt'oggi l'investimento ha creato 122 nuovi posti di lavoro (50 diretti e 72 indiretti), contro i 97 (33 diretti e 64 indiretti) che si erano creati quando le autorità britanniche hanno notificato alla Commissione l'aiuto. Nel 1994 ne sarebbero stati creati altri 11. L'investimento è stato realizzato a Crumlin, Gwent, nel bacino di occupazione del Merthyr a Rhymney, definito area di sviluppo nel quadro del regime RDG autorizzato dalla Commissione in quanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). L'area è altresì ammessa al beneficio del sostegno dei Fondi strutturali obiettivo 2 e detiene il record della disoccupazione del Galles e dell'intero Regno Unito, avendo notevolmente sofferto del declino delle industrie carbosiderurgiche del Galles meridionale che un tempo erano i principali datori di lavoro della regione. Tenuto conto dell'investimento in questione, il livello di disoccupazione nella regione di Merthyr e Rhymney è passato nel marzo 1988, quando l'impresa ha chiesto l'aiuto, dal 17,1 % al 14 % a fronte delle stime più recenti del 10,1 % per il Galles e del 9,9 % per il Regno Unito nel suo insieme.

Le autorità del Regno Unito hanno sostenuto che il progetto aveva avuto un «notevole impatto» sulla zona, ed hanno commentato che la diversificazione e gli investimenti in altre industrie avevano avuto un ruolo primario nel favorirvi la ripresa economica e nel dar vita ad un'economia autofinanziata.

III

Nelle osservazioni presentate a norma della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, il Comitato internazionale delle fibre sintetiche e di rayon (di seguito CIRFS) si è opposto all'aiuto ritenendolo non conforme alla disciplina ed anche perché, data la concorrenza su taluni mercati tra il filo PP-BCF e il filo continuo poliammidico testurizzato (di seguito PA-BCF), la creazione di nuove capacità di produzione di filo PP-BCF avrebbe inciso non solo sugli altri produttori di filo di quel tipo, ma anche

sui produttori di filo PA-BCF per il quale il tasso medio di utilizzazione delle capacità in ambito SEE nel 1993 era circa del 76 %. Il CIRFS ha inoltre osservato che il prodotto di CIP, pur costituendo un miglioramento rispetto alle precedenti generazioni di PP-BCF, comportava caratteristiche tecniche e processi produttivi che non potevano considerarsi unici. Infine il CIRFS ha osservato che recentemente si era assistito in ambito SEE ad un aumento significativo di capacità di produzione di filo PP-BCF e che altri aumenti erano in corso e programmati per cui ne sarebbe derivata una «sostanziale sovraccapacità».

La Federazione delle industrie danesi del tessile e dell'abbigliamento (di seguito FDTCI) si è opposta anch'essa all'aiuto sostenendo che, non essendo difficile adattare il macchinario per produrre filo propilenico ordinario, gli investimenti avrebbero di fatto determinato in ambito SEE un aumento di capacità di produzione di tale filo, per il quale, a suo avviso, già esisteva una sovraccapacità. La FDTCI ha sostenuto che l'aiuto proposto avrebbe quindi avuto conseguenze negative sugli altri produttori di filo di polipropilene e sui fabbricanti danesi di tappeti con i quali CIP era in concorrenza sul mercato dei tappeti tufted.

L'Associazione europea per le fibre di poliolefina (di seguito EATP) ha dichiarato che a suo avviso, la sottocapacità per la produzione di PP-BCF dipendeva da una domanda elevata, imputabile principalmente al mercato russo dei tappeti e che non vi era la certezza che tale domanda si sarebbe mantenuta ai livelli attuali. Tale situazione aveva spinto le imprese comunitarie a realizzare o ad avviare investimenti in PP-BCF senza aiuti di Stato aumentando le capacità produttive fino a determinare una situazione di sovraccapacità prima della fine del 1994.

L'Associazione britannica per le fibre di poliolefina ha tuttavia appoggiato l'autorizzazione dell'aiuto proposto e, in particolare, l'opinione delle autorità britanniche secondo cui doveva essere valutato sulla base della disciplina in vigore nel 1987-1989 quando l'impresa ha realizzato l'investimento per il quale aveva chiesto a posteriori l'aiuto.

Con lettera in data 3 maggio 1994 le osservazioni presentate a norma della procedura sono state comunicate alle autorità britanniche che hanno risposto con lettera del 19 luglio 1994 ribadendo i vantaggi regionali degli investimenti in questione e facendo rilevare che attualmente non era conveniente, sotto il profilo economico, convertire l'impianto alla produzione di PP-BCF. Hanno inoltre ribadito la disponibilità dell'impresa ad offrire un impegno in tal senso dichiarandosi disponibili a controllarne il rispetto. Inoltre hanno accantonato l'idea che PP-BCF e PA-BCF erano in concorrenza per taluni usi finali e hanno spiegato perché i due tipi di fibre andavano considerati complementari in termini di styling. Infine hanno preso atto che CIRFS e EATP avevano confermato l'attuale sottocapacità di produzione di PP-BCF in Europa, aggiungendo che tale sottocapacità era stata anche superiore all'epoca in cui CIP aveva realizzato l'investimento in questione.

IV

Nell'avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dell'aiuto proposto a favore di CIP, la Commissione ha dichiarato di accettare «che, non essendo state definite le specifiche tecniche necessarie prima della produzione dell'impianto, l'impianto utilizzato per produrre filo PP-BCF non poteva essere utilizzato per produrre filo poliammidico o di poliestere». Nelle sue osservazioni nell'ambito della procedura, le autorità britanniche hanno descritto in dettaglio le ragioni per cui l'impianto in questione non poteva essere facilmente adattato per produrre fibra di polipropilene in fiocco né essere convertito alla produzione di filo di poliestere o poliammidico, ma non hanno presentato prove per confutare l'opinione della Commissione secondo cui il macchinario poteva essere adattato abbastanza facilmente per produrre filo continuo di polipropilene, limitandosi ad affermare che il PP-BCF era notevolmente diverso dagli altri tipi di filo continuo di polipropilene.

La Commissione non ha mai affermato che il macchinario in questione poteva essere utilizzato per produrre filo PA-BCF o poliestere BCF o fibra in fiocco di polipropilene, né ha mai dubitato che vi siano differenze tra PP-BCF e gli altri tipi di filo continuo di polipropilene. Di conseguenza, e in assenza di prove o argomenti contrari, la Commissione rimane del parere che, come ha dichiarato nell'avvio della procedura, «è relativamente semplice modificare tali macchinari, anche senza specifiche preventive per produrre filo continuo di polipropilene». Tuttavia dato che l'impresa sarebbe disposta ad impegnarsi a produrre soltanto PP-BCF con il macchinario in questione, e che le autorità britanniche sarebbero a loro volta disposte a controllare tale impegno, la Commissione è pronta a valutare l'aiuto proposto come aiuto a favore della sola capacità di produzione di filo PP-BCF. Ma poiché quest'ultimo ha altri usi finali oltre alla produzione di tappeti tufted, sarebbe errato concentrarsi unicamente sugli scambi di PP-BCF destinato a tale produzione.

Poiché esistono degli scambi di filo PP-BCF tra Stati membri e all'interno del SEE (circa 45 000 tonnellate nel 1992), l'aiuto proposto, favorendo CIP, ne rafforzerebbe la posizione rispetto agli altri produttori che devono convertire i macchinari senza l'aiuto o con l'aiuto che è stato autorizzato perché compatibile con il mercato comune e, dal 1° gennaio 1994, von il funzionamento dell'accordo SEE. La quota del mercato di filo PP-BCF di CIP e il livello delle sue esportazioni in altri paesi del SEE sono irrilevanti ai fini della questione se un aiuto all'impresa incida o meno sugli scambi intra-SEE. Poiché grazie all'aiuto proposto CIP ha potuto realizzare l'investimento senza doverne sostenere l'intero costo e poiché più di un'impresa opera nel mercato in oggetto, esso costituisce senza alcun dubbio un aiuto ai sensi dell'articolo 92,

paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, e minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

L'aiuto proposto è stato correttamente notificato dalla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, e all'attuale versione della disciplina comunitaria degli aiuti al settore delle fibre sintetiche.

La Commissione ha così potuto formulare le sue osservazioni e valutare l'aiuto proposto.

L'articolo 92, paragrafo 1, stabilisce il principio secondo cui, salvo se diversamente consentito, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'articolo 92, paragrafi 2 e 3, indica i casi in cui tali aiuti sono o possono essere accordati.

L'articolo 92, paragrafo 2 specifica alcuni tipi di aiuti che sono compatibili con il mercato comune. Data la natura, l'ubicazione e la finalità, l'aiuto in questione non è riconducibile a nessuno di essi.

L'articolo 92, paragrafo 3 specifica gli aiuti che possono essere compatibili con il mercato comune. La compatibilità deve essere determinata nel contesto della Comunità e non di un solo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tenendo conto dei principi sanciti dall'articolo 3 lettera g), le deroghe all'articolo 92, paragrafo 1 previste dall'articolo 92, paragrafo 3, devono essere interpretate in senso stretto nell'esaminare i regimi di aiuti o le singole concessioni di aiuti.

In particolare possono essere applicate soltanto quando la Commissione abbia verificato che il solo libero gioco delle forze di mercato, senza l'aiuto, non indurrebbe il potenziale beneficiario ad adottare un comportamento che contribuisca al conseguimento di uno dei predetti obiettivi.

L'applicazione delle deroghe a casi che non contribuiscono al conseguimento di un tale obiettivo, o qualora l'aiuto non fosse necessario a tal fine, avvantaggerebbe ingiustamente settori o imprese degli Stati membri rafforzandone semplicemente la posizione finanziaria in tal modo sarebbero falsate le condizioni degli scambi fra Stati membri e la concorenza.

La deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), riguarda gli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo economico di alcune regioni. Poiché il tenore di vita nel bacino di occupazione di Methyr e Rhymney non è anormalmente basso né vi è una seria sottoccupazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), essa non è applicabile al caso in esame.

La deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Le autorità del Regno Unito non hanno avanzato argomenti sostanziali di questo tenore, né hanno sostenuto che l'aiuto debba essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di tale deroga, né affermato, senza riferimento all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), che il progetto «contribuiva alla ricerca e sviluppo in Europa» in quanto aveva consentito a CIP di ottimizzare l'uso del colore e di sfruttare la possibilità di mischiare i fili, ottenendo che due dei suoi prodotti diventino leaders del mercato. Non è una motivazione sufficiente per far concludere alla Commissione che il progetto è «un importante progetto di comune interesse europeo». Inoltre non sussiste «un grave turbamento dell'economia» del Regno Unito. La deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), non è quindi applicabile.

La deroga prevista dall'articolo 93, paragrafo 3, lettera c), riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Creando almeno 122 posti di lavoro l'investimento in questione ha favorito lo sviluppo del bacino d'occupazione di Merthyr e Rhymney, regione ammessa al beneficio degli aiuti regionali in virtù dell'articulo 92, paragrafo 3, lettera c). L'intensità e gli altri aspetti della proposta di aiuto a favore di CIP, nell'ambito del regime RDG, sotto forma di contributo di circa 750 000 UKL (0,98 Mio di ECU), corrispondenti al 15 % delle spese d'investimento per le nuove attività, sono conformi alle condizioni alle quali il regime è stato approvato dalla Commissione nel 1984.

Tuttavia gli effetti settoriali dell'aiuto regionale al settore delle fibre sintetiche devono essere esaminati anche per le regioni meno sviluppate della Comunità — tra cui non è compreso il bacino d'occupazione di Merthyr e Rhymney — e l'aiuto deve quindi essere esaminato nel contesto dell'interesse comunitario.

Dal 1977 è in vigore una disciplina che prescrive le condizioni alle quali possono essere accordati aiuti al settore delle fibre sintetiche i cui termini e portata sono periodicamente riesaminati, e l'ultima volta nel 1992.

Le autorità britanniche hanno sostenuto che l'aiuto proposto doveva essere valutato in base alla disciplina in vigore nel periodo 1987-1989, durante il quale l'impresa

ha realizzato l'investimento, richiamandosi alla decisione della Commissione che autorizza una proposta di aiuto notificata a posteriori nell'ambito del regime RDG a favore degli investimenti di Crimpfil Ltd, produttore di fibre sintetiche stabilito nella stessa regione di CIP.

Nel valutare quella proposta la Commissione ha deciso che, alla data alla quale l'impresa ha realizzato gli investimenti in questione, acquisendo così il diritto all'aiuto soggetto ad autorizzazione della Commissione, nessuno degli investimenti rientrava nel campo d'applicazione della disciplina nella versione allora in vigore.

Nel caso presente, non è mai stato sostenuto che l'aiuto a favore di CIP non rientra nel campo di applicazione dell'attuale disciplina e neppure che non rientrava in quello della disciplina 1987-1989 in vigore alla data in cui l'impresa ha realizzato l'investimento in questione. Quindi il programma d'investimenti rientrava e rientra nel campo d'applicazione della disciplina e le autorità britanniche erano tenute a chiedere l'autorizzazione. Tuttavia, malgrado i contatti informali avuti con la Commissione nel 1990 e nel 1991, le autorità britanniche hanno notificato l'aiuto soltanto il 23 settembre 1993. La proposta va quindi valutata alla luce dell'attuale disciplina che è in vigore dal 31 dicembre 1992.

Essa richiede la notifica di ogni proposta di aiuto, in qualsiasi forma, ai produttori di fibre sintetiche per tali attività e fin dalla sua introduzione è stata costantemente intepretata come applicantesi a tutte le proposte di aiuto indipendentemente dal fatto che il sostegno alla produzione sia diretto o indiretto, cioè a favore delle attività a valle della produzione come la lavorazione o la commercializzazione di fibre e fili prodotti nel SEE dal beneficiario o da un'impresa affiliata per la produzione di prodotti derivati o finali. La disciplina stabilisce che «per quanto riguarda gli aiuti che rientrano nelle discipline comunitarie degli aiuti di Stato in materia di ricerca/sviluppo e di ambiente, l'esame sul merito degli aiuti notificati sarà effettuato conformemente alle disposizioni di tali discipline specifiche».

Le autorità del Regno Unito hanno sostenuto che una maggiore utilizzazione di filo PP-BCF presentava vantaggi ambientali derivanti principalmente «da una concezione di produzione integrata di materiale per tappeti. Il riciclo meccanico, senza separazione, in prodotti derivati trasformati è molto più facile e il recupero di energia attraverso la combustione faciliterebbe l'incenerimento delle sostanze pericolose. Inoltre, la produzione di filo propilenico colorato ottenuto mediante aggiunta diretta di pigmenti incapsulati non produce effluenti acquosi». Le autorità del Regno Unito non hanno mai sostenuto che l'aiuto proposto dovesse essere valutato sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [1], né che la disponibilità o l'ammontare dello stesso dipendessero dalle caratteristiche ambientali del prodotto o del processo produttivo.

Analogamente, e come precedentemente osservato, le autorità del Regno Unito hanno affermato che il progetto «contribuiva alla ricerca e sviluppo in Europa» perché aveva consentito a CIP di ottimizzare l'uso del colore e di sfruttare la possibilità di mischiare i fili, con il risultato che due dei suoi prodotti erano diventati leaders del mercato. Di conseguenza parte integrante del progetto era rappresentata dal fatto che esso comportava «un contributo significativo allo sviluppo del prodotto». Tuttavia non hanno mai sostenuto che l'aiuto proposto dovesse essere valutato in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e lo sviluppo [2] né, sulla base delle prove presentate dalle autorità britanniche, la Commissione avrebbe potuto concludere che l'aiuto proposto doveva essere valutato in base a tale disciplina.

L'aiuto quindi doveva essere valutato sulla base dell'attuale versione della disciplina comunitaria degli aiuti al settore delle fibre sintetiche.

La disciplina fissa i criteri da applicarsi quando la Commissione esamina tali proposte e, fra l'altro, specifica che l'autorizzazione degli aiuti agli investimenti è subordinata in tutti i casi ad una riduzione significativa della capacità produttive delle imprese beneficiarie, e che queste devono finanziare con risorse proprie gli investimenti destinati ad aumentare o a mantenere le capacità produttive che esse considerino necessarie per adeguare la loro produzione all'evoluzione del mercato e agli sviluppi tecnologici. Gli investimenti in questione riguardano l'installazione di nuove capacità produttive e le autorià del Regno Unito hanno informato la Commissione che il conseguente aumento di capacità non sarebbe controbilanciato da contemporanee riduzioni di capacità nel SEE da parte di CIP stessa o del gruppo a cui l'impresa ora appartiene. L'aiuto proposto pertanto non soddisfa il requisito fondamentale della disciplina di una forte riduzione di capacità.

Come ha dichiarato la Commissione nell'avviare la procedura dell'articolo 93, pargrafo 2, nei confronti dell'aiuto proposto a favore di CIP, la disciplina prevede che, malgrado la Commissione abbia una posizione in generale favorevole nei confronti degli aiuti concessi per ovviare agli svantaggi strutturali di cui soffrono le regioni sfavorite della Comunità, il requisito di una notevole riduzione di capacità è assoluto e superiore ad ogni altra considerazione. Di conseguenza, la Commissione, nel valutare se una proposta di aiuto agli investimenti a favore di un'impresa determini una notevole riduzione di capacità produttive, tiene conto delle caratteristiche della proposta tra cui il volume e l'ubicazione dell'investi-

[1] GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.
[2] GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

mento. La disciplina stabilisce con chiarezza che qualora, come nel presente caso, un'impresa intenda aumentare o mantenere la propria capacità produttiva, la Commissione assumerà una posizione sfavorevole nei riguardi della proposta.

Analogamente nel valutare se verrebbe realizzata una forte riduzione delle capacità produttive del futuro beneficiario dell'aiuto, la Commissione prenderà in esame l'andamento del tasso medio d'utilizzazione delle capacità di produzione della fibra in questione e la situazione del mercato del prodotto finale; la considerazione di questi aspetti lascia comunque impregiudicato il requisito di riduzione delle capacità previsto dalla disciplina.

Pertanto, poiché la disciplina non consente che gli aiuti a favore della produzione delle fibre contemplate possano derogare alla disciplina stessa per il fatto che la domanda presente o futura di una fibra particolare è superiore all'offerta, non è necessario che la Commissione, nel valutare l'aiuto proposto a CIP, esamini se la domanda di fili PP-BCF sia superiore alla capacità produttiva nel SEE e se è probabile che la situazione permanga tale per un certo tempo, oppure se la capacità produttiva sarà presto superiore alla domanda.

Si dovrebbe notare che se la disciplina consentisse la concessione di aiuti a favore della produzione di fibre sintetiche a motivo dell'esistenza reale o probabile di una sottocapacità all'interno del SEE, la situazione potrebbe rapidamente invertirsi determinando una situazione di sovraccapacità. Ciò dipende dal fatto che la disciplina richiede che le imprese produttrici di fibre sintetiche si adattino alle variazioni della domanda senza beneficiare di aiuti o con il beneficio di aiuti che siano stati autorizzati dalla Commissione in quanto compatibili con il mercato comune ed il funzionamento dell'accordo SEE. In tale contesto la Commissione prende atto delle osservazioni presentate dalle autorità britanniche e da due parti interessate, a norma della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo cui recentemente erano stati realizzati numerosi investimenti in nuove capacità per la produzione di filo PP-BCF, senza aiuti o con aiuti autorizzati dalla Commissione.

Inoltre, come osservato nella comunicazione di avvio della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, la decisione della Commissione di autorizzare la proposta di aiuto all'impresa Filature du Hainaut per il fatto che il prodotto finale avrebbe creato mercati completamente nuovi è irrilevante ai fini della valutazione dell'aiuto proposto a favore di CIP in quanto nel primo caso l'aiuto è stato valutato in base ad una precedente versione della disciplina che, diversamente da quella attuale, non limitava esplicitamente l'autorizzazione alle proposte che comportavano, fra l'altro, una riduzione significativa delle capacità produttive dell'impresa beneficiaria. Pertanto anche se le autorità del Regno Unito hanno sostenuto che il prodotto finale di CIP, (tappeto ottenuto con filo PP-BCF avente caratteristiche particolari di resistenza alla macchie e di rassomiglianza con la lana) è «un nuovo prodotto innovativo», non occorre che la Commissione esamini se CIP sia in concorrenza esclusivamente con altri fabbricanti di tappeti prodotti con filo PP-BCF oppure con fabbricanti di tappeti prodotti con altre fibre che rientrano nel campo di applicazione della disciplina, come il PA-BCF. In ogni caso, sulla base delle informazioni presentate alla Commissione dalle autorità del Regno Unito, è evidente che CIP non è il solo fabbricante in ambito SEE di tappeti prodotti con filo PP-BCF né lo era al momento in cui è stato realizzato l'investimento. Pertanto non si può parlare di creazione di un mercato completamente nuovo come nel caso dell'aiuto proposto a Filature du Hainaut.

Avvantaggiando CIP in modo tale che la sua posizione di mercato non dipendeva più dall'efficienza e dalla solidità e capacità finanziaria dell'impresa ed aumentando così le difficoltà di altri produttori di fibre sintetiche che convertono i loro macchinari senza aiuti o con aiuti autorizzati in quanto compatibili con il mercato comune, la proposta di accordare un aiuto a favore della produzione di filo PP-BCF non può essere considerata destinata ad agevolare uno sviluppo che, dal punto di vista comunitario, sarebbe sufficiente per controbilanciare la conseguente distorsione degli scambi.

Pertanto l'aiuto proposto, pur agevolando, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), lo sviluppo del bacino di occupazione di Merthyr e Rhymney, altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e non soddisfa le condizioni previste per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

La deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), che riguarda gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio non è applicabile data la natura del progetto.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'aiuto proposto a favore degli investimenti realizzati da CIP in nuove capacità per la produzione di filo PP-BCF non soddisfa le condizioni richieste per l'applicazione di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92.

L'aiuto è quindi incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto, dell'ammontare di circa 750 000 UKL, che le autorità del Regno Unito intendono accordare a Carpets International (UK) plc (ex Abingdon Carpets plc) nell'ambito del regime Regional Development Grant a favore

della produzione di filo propilenico continuo testurizzato presso il sito nel bacino di occupazione di Merthyr e Rhymney, Gwent, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE e del funzionamento dell'accordo SEE e non può quindi essere versato.

Articolo 2

Il Regno Unito comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata al Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione